

## IL PROBLEMA DEL RIORDINO TERRITORIALE DELLE REGIONI

di Angelo Baldan \*  
(27 agosto 2016)

Sono d'accordo con il prof. Roberto Bin quando, nella nota "Risiko e Regioni: con quale macroregione va la Kamchatka?", afferma che le macroregioni non devono essere realizzate "manu militari". Tuttavia, a mio avviso, il problema di un riordino territoriale delle Regioni comunque esiste. L'articolo 132, primo comma, della Costituzione, che non è stato modificato dalla più recente riforma costituzionale, disciplina la procedura necessaria per arrivare alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni. Il costituente del 1948 probabilmente immaginava che le Regioni, quelle elencate all'articolo 131, fossero - per usare un'espressione del prof. Bin - "creature artificiali e recenti" e che quindi bisognasse lasciare aperta la porta ad eventuali cambiamenti.

Bisogna ammettere, però, che la procedura prevista dall'articolo 132, primo comma, è una procedura lunga e complessa, tale da scoraggiare chiunque voglia intraprenderla. Già la fase iniziale è problematica. Mettere, infatti, d'accordo tanti Consigli comunali quanti rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, è cosa ardua. Ciò tanto più se sono Comuni collocati in parte in Regioni a Statuto ordinario ed in parte in Regioni a Statuto speciale, fra esse contermini. E' il caso della Regione Piemonte, a Statuto ordinario, contermini con la Regione Valle d'Aosta, a Statuto speciale. Ma è il caso soprattutto della Regione del Veneto, a Statuto ordinario, contermini con la Regione Friuli Venezia Giulia, a Statuto speciale, e con la Regione Trentino Alto Adige, anch'essa a Statuto speciale. Quali sarebbero, infatti, quei Comuni, che trovandosi in una Regione a Statuto speciale, accetterebbero di entrare a far parte di una nuova Regione senza avere la garanzia che anche questa venga dotata di specialità ?.

Non conosco i motivi per i quali il legislatore della più recente riforma costituzionale non sia intervenuto anche sul primo comma dell'articolo 132. Certo è che ha perso, a mio avviso, una preziosa occasione per farlo. Basterebbero, a mio avviso, alcuni ritocchi, quali, per esempio, la sostituzione dell'inciso "sentiti i Consigli regionali" con l'inciso "su concorde proposta dei Consigli regionali interessati" e l'abrogazione dell'inciso "quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate". Bisognerebbe, inoltre, introdurre un apposito comma per precisare il contenuto della "legge costituzionale", distinguendo il caso di fusione di Regioni tutte a Statuto ordinario dal caso di fusione di Regioni in parte a Statuto ordinario e in parte a Statuto speciale. Nel primo caso, infatti, la legge costituzionale avrebbe solo valore costitutivo della nuova entità territoriale, mentre nel secondo caso potrebbe avere anche valore attributivo dell'autonomia speciale.

La mia, comunque, non vuole essere una ricetta, ma soltanto un contributo al dibattito.

\* Già cultore della materia di Istituzione di Diritto Pubblico all'Università Cà Foscari di Venezia.